



ORIGINALE

11750-2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -
- Dott. IRENE AMBROSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21344-2015 proposto da:

(omissis) SPA in persona del legale
rappresentante Dott. (omissis),

elettivamente domiciliata in (omissis),

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis),

(omissis), rappresentata difesa dall'avvocato (omissis),

(omissis) giusta procura speciale in calce al

ricorso;

- **ricorrente** -

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO e Legale Rappresentante

pro tempore della (omissis),

elettivamente domiciliato in (omissis),

Questioni
processuali
attispecie
in tema di
resp.
sanitaria -
Legittimazione
attiva -
Società fusa
per
incorporazione
- Condizioni
- Onere
prova
compagine
societaria -
Danno
patrimoniale
- Minore
areddituale
-
Liquidazione
equitativa

R.G.N. 21344/2015

Cron. *M750*

Rep. *©.1.*

Ud. 07/02/2018

CC

2018

431

presso lo studio dell'avvocato REGIONE CAMPANIA
SEDE RAPPRESENTANZA, rappresentato e difeso dagli
avvocati (omissis)

giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrente-

nonchè contro

(omissis)

- intimati -

Nonché da:

(omissis) in proprio e nella qualità di
genitore già esercente la potestà sul figlio
(omissis) in proprio
e nella qualità di genitore già esercente la
potestà sul figlio minore (omissis) , nonché
(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati (omissis) ,
(omissis) giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

f

(omissis)

- intimati -

Nonché da:

(omissis) a seguito del
conferimento del ramo d'azienda assicurativo
(omissis)
S.P.A., in persona dei procuratori speciali
(omissis)
elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

(omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 2196/2015 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 07/02/2018 dal
Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;



FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda formulata da (omissis) sia in proprio sia in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (omissis), condannò la Gestione Liquidatoria (omissis) (omissis) s.p.a. e la (omissis) s.p.a., in solido tra loro (poiché solidalmente responsabili per le gravissime lesioni riportate alla nascita dal piccolo (omissis) a seguito del parto della madre, (omissis) (omissis), presso la struttura sanitaria " (omissis) " -già facente capo alla (omissis) in data (omissis), al pagamento in favore degli attori in proprio della somma di Euro 100.000,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, della somma di Euro 420.603,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore degli attori quali rappresentanti legali del figlio minore, nonché delle spese di lite; condannò inoltre, in accoglimento della domanda di manleva formulata dalle parti convenute, la (omissis) s.p.a. a tenere indenne il (omissis) dalla condanna al risarcimento e alle spese fino alla concorrenza di Euro 516.456,00, oltre interessi legali, e la (omissis) s.p.a. e la (omissis) s.p.a. a tenere indenne la Gestione liquidatoria (omissis) ed il (omissis) fino alla concorrenza di euro 129.114,22, oltre interessi legali; dichiarò infine il difetto di legittimazione passiva dell'(omissis), compensando le spese di lite tra quest'ultima e gli attori nonché quelle sostenute dalle sopra indicate società di assicurazioni.

La Corte di appello di Napoli, dichiarò inammissibili sia l'impugnazione principale proposta da (omissis) s.p.a. sia gli appelli incidentali proposti da (omissis), dalla Gestione Liquidatoria dell'(omissis) e da (omissis) (omissis) e da (omissis); in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da (omissis)

3 bis



- Le (omissis) s.p.a. - e dalla (omissis) s.p.a., dichiarò inammissibile la domanda di garanzia introdotta dalla (omissis) s.p.a. nei confronti delle predette società di coassicurazione condannando quest'ultima, (omissis) e la Gestione Liquidatoria della (omissis) a rifondere loro le spese di giudizio, compensandole integralmente tra tutte le altre parti.

Per quel che ancora interessa, la Corte di appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

- ha ritenuto inammissibile l'appello principale spiegato dalla (omissis) s.p.a. «giacché risulta proposto da un soggetto che non era tra le parti del giudizio di primo grado e nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza appellata, e non ha nemmeno allegato quale sia il titolo della sua legittimazione ad impugnare detta sentenza, non potendo in particolare esso identificarsi ne " (omissis) s.p.a.", che peraltro la medesima appellante ha indicato non è chiaro se come sua vecchia denominazione sociale o come sua dante causa. Invero, l'appellante, benché sollecitata da questa Corte ad acquisire documentate informazioni in merito alle vicende giuridiche sulla base delle quali ha speso il nome di un soggetto almeno apparentemente diverso da quello che nel precedente giudizio si era costituito, ha allegato gli atti di fusione che hanno interessato la sua compagine societaria, senza però produrre prova della relativa iscrizione nel registro delle imprese, doverosamente prevista dal legislatore ai fini della loro efficacia»;

- ha rigettato l'appello incidentale proposto da (omissis) e da (omissis) con il quale i predetti lamentavano il mancato riconoscimento dal giudice di prime cure del risarcimento del danno patrimoniale, *sub specie* di danno alla capacità lavorativa specifica patito dal figlio minore e da essi quantificato in Euro 280.729,80; la Corte territoriale ha condiviso il ragionamento del Tribunale spiegando che «al fine della



liquidazione del danno in argomento è necessario che si provato in concreto che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro, abbia perduto, almeno in parte, la capacità di guadagno o ne abbia subito, una sia pur minima compromissione» ed ha concluso che, nella specie, tale prova era mancata perché «non offerta dagli appellanti incidentali né altrimenti emersa dall'istruttoria svolta in primo grado»;

- ha, infine, accolto l'appello incidentale proposto dalla (omissis) e dalla (omissis) dichiarando inammissibile la loro chiamata in causa introdotta dalla (omissis) s.p.a. in assenza di un valido titolo, contrattuale o extracontrattuale che potesse giustificarla.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.) articolato in due motivi. Rispondono con distinti atti di controricorso (omissis), da un lato, e (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.) dall'altro, formulando entrambi ricorso incidentale: i primi affidandosi a due motivi, la seconda affidandosi ad un motivo. Risponde con controricorso infine il Commissario Straordinario della (omissis) (omissis). Soltanto la ricorrente (omissis) s.p.a. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale [“art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2054, 2054 bis c.c. e 75 c.p.c. nonché dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla parte della sentenza nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello principale spiegato dalla (omissis) s.p.a.”], la ricorrente compagnia di assicurazioni premette che:

- la Corte territoriale con ordinanza del 2 luglio 2014 invitò le parti ad interloquire e produrre la necessaria documentazione in ordine alla legittimazione attiva dell'appellante (omissis) s.p.a. (oggi (omissis)



(omissis) s.p.a.) rilevando che «il soggetto appellante è soggetto almeno apparentemente diverso da quello legittimato all'impugnazione» denominato (omissis) s.p.a. parte quest'ultima del giudizio di primo grado e nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza del Tribunale;

- in esecuzione di questa ordinanza, (omissis) ha prodotto:

1) atto di fusione del notaio (omissis) (omissis) rep. (omissis), fasc. (omissis), con il quale la (omissis) - (omissis) - s.p.a. ha incorporato per fusione la (omissis) s.p.a. ed ha contestualmente assunto la nuova denominazione sociale di (omissis) s.p.a. con cambio di sede legale da (omissis) a (omissis);

2) certificazione del notaio rogante con conferma della contestualità delle operazioni realizzate con l'atto notarile di cui al punto che precede;

3) successivo atto di fusione per atto del notaio (omissis) rep. (omissis), Racc. (omissis), con la quale la (omissis) s.p.a. ha incorporato alcune altre società ed ha modificato la denominazione sociale in (omissis) (omissis) s.p.a..

Tanto premesso, la compagnia di assicurazione ricorrente lamenta che la Corte napoletana - malgrado le produzioni documentali versate in atti in ossequio all'ordinanza del giugno 2014 - ha comunque dichiarato inammissibile l'appello mancando la prova «della relativa iscrizione nel registro delle imprese doverosamente prevista dal legislatore ai fini della loro efficacia» così violando il combinato disposto degli artt. 2504 e 2504 bis, comma 2, c.c. (nel testo vigente *ratione temporis* e anteriore all'entrata in vigore (1 gennaio 2004) della nuova disciplina introdotta dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Richiama in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. 17/09/2010, n. 19698 e Cass. 15/02/2013, n. 3820) secondo cui la sentenza resa nei confronti della società incorporata è azionabile dalle parti vittoriose nei confronti della società incorporante e che



quest'ultima, a sua volta, ha piena legittimazione ad impugnare la decisione sfavorevole, indipendentemente dalla prova della registrazione dell'atto di fusione per incorporazione nel registro delle imprese. Conclude, pertanto, che la società incorporante - nel caso di specie (omissis) - aveva piena legittimazione all'appello avverso la sentenza di prime cure, avendo provato tramite la produzione di atto pubblico (atto di fusione notaio (omissis)) di essere la società incorporante della (omissis) s.p.a. - ciò indipendentemente dalla prova della registrazione dell'atto di fusione per incorporazione nel Registro delle imprese.

2. Con il secondo motivo di ricorso ["Rimessione del giudizio alla Corte territoriale ex art. 383 c.p.c."] la ricorrente, in caso di accoglimento del proprio ricorso, dichiara di rinunciare ai motivi di gravame di appello nn. I, II, VI, VII, ed insiste nella richiesta di esame dei restanti incentrati sulla sussistenza di una coassicurazione indiretta fra le Compagnie di assicurazioni che avevano prestato garanzia al medico dr. (omissis), sulle spese processuali e sul massimale indicato.

2.1. I motivi in esame, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, propongono la questione della legittimazione a proporre impugnazione da parte della società incorporante nel caso di sentenza di prime cure emessa nei confronti della società incorporata per fusione.

2.2. Sussiste la violazione di legge lamentata nei termini di cui si dirà.

Innanzitutto, la stessa sentenza impugnata dà conto che «l'appellante (omissis) s.p.a., (che aveva nel frattempo incorporato la (omissis) (omissis) s.p.a.), successivamente incorporata per fusione dalla (omissis) s.p.a.» aveva proposto appello nel gennaio 2006 avverso la sentenza di prime cure (cfr. svolgimento del processo, pag. 6, punto II.1) e che, come richiestole dallo stesso giudice dell'impugnazione, aveva allegato

gli atti di fusione che avevano interessato la propria compagine societaria (cfr. in motivazione, pag. 10, punto 2).

Più nello specifico, la odierna ricorrente aveva documentato:

- di aver - con originaria denominazione " (omissis)
(omissis) " s.p.a. - incorporato per fusione la " (omissis) "
s.p.a., contestualmente assumendo la denominazione di " (omissis) "
s.p.a. e con cambio della sede legale da (omissis) o a (omissis) (atto pubblico di
fusione per rogito del notaio (omissis) in data (omissis));

- di aver, successivamente, nel corso del processo di appello, incorporato
per fusione alcune società, modificando la propria denominazione sociale da
" (omissis) " s.p.a. iscritta al registro delle Imprese di (omissis) in " (omissis)
(omissis) " (atto pubblico di fusione per rogito del notaio (omissis)
(omissis) in data (omissis)).

Al riguardo, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile
l'appello proposto da (omissis) in quanto «l'appellante, benché
sollecitata da questa Corte ad acquisire documentate informazioni in merito
alle vicende giuridiche sulla base delle quali ha speso il nome di un soggetto
almeno apparentemente diverso da quello che nel precedente giudizio si era
costituito, ha allegato gli atti di fusione che hanno interessato la sua
compagine societaria, senza però produrre prova della relativa iscrizione nel
registro delle imprese, doverosamente prevista dal legislatore ai fini della
loro efficacia».

Questa Corte ha già affermato che la fusione per incorporazione - nel
vigore dell'art. 2504 *bis* c.c. nel regime anteriore alle modificazioni apportate
dal d.lgs. n. 6 del 2003 (disciplina pacificamente applicabile alla fattispecie in
esame risalendo il primo atto di fusione alla fine dell'anno 2002) - determina
l'estinzione automatica della società incorporata e che tale orientamento
deve considerarsi "diritto vivente" fondandosi sulla lettera degli artt. 2504,
comma 5 e 2504 *bis* c.c. (allora vigenti) che faceva espresso riferimento ai



diritti e agli obblighi delle "società estinte" per effetto della fusione. Alla luce del richiamato diritto vivente, veniva sottolineato come la *vocatio in jus* e la notificazione dell'atto (di citazione o di impugnazione) dovessero essere dirette al successore e che la società incorporante o quella risultante dalla fusione potessero intervenire nel processo, e, comunque impugnare la decisione sfavorevole (Cass. S.U. 17/09/2010, n. 19698 sulla notificazione dell'atto di citazione; Cass. S.U. 14/09/2010, n. 19509 sulla notifica dell'impugnazione).

Le Sezioni Unite, pur affermando che dalla fusione di una società per incorporazione perfezionatasi ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. (nel testo in vigore prima del 1 gennaio 2003), deriva un fenomeno successorio e non modificativo dell'organizzazione sociale «con i conseguenti effetti sulla legittimazione attiva e passiva», hanno tuttavia precisato che da ciò non consegue necessariamente l'applicazione di tutte le norme dettate per l'interruzione del processo e in particolare dell'art. 303 c.p.c., comma 2, secondo cui il ricorso in riassunzione deve contenere gli estremi della domanda; al riguardo, hanno altresì sottolineato che le vicende della "morte della persona fisica" da quelle inerenti al "venir meno della personalità giuridica" di una società per fusione, «equiparate ai fini della successione nel processo di cui all'art. 110 c.p.c., restano oggettivamente distinte, perché mentre nel caso di persona fisica vi è una successione di soggetti diversi e pienamente distinti rispetto alla parte originaria deceduta, nell'incorporazione per fusione, la società incorporata, già prima della citata novella del 2003, in qualità di partecipe alla fusione con la società in cui si fonde non è totalmente distinto dalla parte già costituita» (Cass. Sez.U. 17/09/2010, n. 19698).

Va altresì osservato che il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi con riferimento al testo dell'art. 2504 bis c.c., vigente prima all'entrata in vigore del nuovo diritto societario, ha affermato che la




fusione per incorporazione produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (Cass. Sez. 3 del 18/04/2012 n. 6058, in motivazione, punto 10).

Siffatta conclusione neppure è impedita dall'art. 2193 c.c., comma 2, poiché la regola della inopponibilità dell'ignoranza dei fatti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese - come, appunto, la fusione societaria - una volta che l'iscrizione sia stata eseguita, vale con salvezza delle "disposizioni particolari della legge" (art. 2193 c.c., comma 3) nel senso che la presunzione di conoscenza posta da detta norma non opera in campo processuale (Cass. Sez. 1 07/07/2008 n. 18615, principio espresso dalla S.C. in un caso opposto a quello in esame ove l'impugnazione era stata proposta dalla controparte incolpevolmente ignara della intervenuta fusione e in tal caso venne ravvisata l'esigenza di tutelare quest'ultima che aveva indirizzato l'impugnazione nei confronti della società incorporata).

Erroneamente dunque la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'impugnazione subordinando la legittimazione ad agire della società incorporante alla prova della iscrizione degli atti di fusione nel registro delle imprese.

La motivazione della decisione impugnata sul punto non appare conforme ai richiamati principi in materia in quanto la fusione per incorporazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, provocando l'estinzione della società incorporata, nell'ipotesi di sentenza sfavorevole emessa nei confronti della incorporata, determinava la legittimazione della società incorporante nel giudizio di impugnazione, senza che assumesse alcun rilievo l'iscrizione della fusione nel registro delle imprese, non



operando in campo processuale la presunzione di conoscenza che la legge ricollega all'effettuazione di tale adempimento.

3. Venendo all'esame del ricorso incidentale proposto da (omissis) (omissis), con il primo motivo ["ai sensi dell'art. 360, comma I n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., art. 1226 c.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 39/1977 (...)" nonch  con il secondo ["ai sensi dell'art. 360, comma I n. 5 c.p.c." "in relazione alla parte di sentenza in cui la Corte ha rigettato l'appello incidentale spiegato"], i predetti lamentano la mancata condanna al risarcimento del danno patrimoniale dovuto per la ridotta capacit  lavorativa del figlio minore e richiamano l'orientamento della S.C. in tema di risarcimento del danno alla persona che ha affermato come nel caso di mancanza di reddito -per non aver il soggetto leso ancora raggiunta l'et  lavorativa- pu  escludersi il danno da invalidit  temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidit  permanente che proiettandosi nel futuro verr  ad incidere sulla capacit  di guadagno della vittima e che pu  liquidarsi in via equitativa tenendo presente l'et  dell'infortunato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione (cfr. giurisprudenza cit. da pag. 18 a 21 nel controricorso). Sotto il profilo del vizio motivazionale, contestano che la Corte di appello ha dichiarato "in maniera assolutamente apodittica" che gli appellanti non avrebbero fornito alcuna prova e che alcuna prova sarebbe emersa dall'istruttoria, senza tenere nella debita considerazione le emergenze istruttorie connesse al tipo (neuropatia) e al grado (52%) di patologia contratta da (omissis) alla nascita come risultanti dalle consulenze dei Consulenti di parte e d'ufficio.

3.1. Il motivo   fondato.

Giova premettere in via generale che per costante orientamento di questa Corte gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante



laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493; Cass. 12/06/2015, n. 12211). A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche quelli consistenti in eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito.

E' stato altresì precisato come l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante ed al riguardo è stato escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908; Cass. 12/06/2015, n. 12211).

Con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore (nel caso in esame in occasione della nascita), può, infatti, avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della



natura e dell'entità dei postumi medesimi, in secondo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dal danneggiato ed infine, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante (Cass. 30/09/2008, n. 24331; Cass. 30/09/2009, n. 20943; Cass. 23/08/2011 n. 17514).

In tal senso ha già affermato questa Corte che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente ne' tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Tuttavia nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass., 7/11/2005, n. 21497) trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare (Cass. 30/09/2009, n. 20943).

Detto accertamento presuntivo il giudice del merito non ha adeguatamente compiuto, a fronte dell'allegazione di parte la quale - lungi dall'essere "generica" come sbrigativamente affermato dalla Corte di merito - non poteva che consistere nella deduzione che a causa dell'elevata percentuale di invalidità riportata il figlio avrebbe subito "una notevole riduzione delle *chances* lavorative" e nell'indicare il criterio tabellare del triplo della pensione sociale.

Sul punto la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che giudicherà in applicazione dei principi sopra illustrati.



4. Merita, inoltre, accoglimento l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla Compagnia di assicurazioni (omissis) s.p.a..

Con esso ["Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. laddove la Corte di appello di Napoli, dopo aver pronunciato l'inammissibilità della domanda di garanzia proposta da (omissis) s.p.a. nei confronti di (omissis) s.p.a. (e di (omissis) s.p.a.) non ha conseguentemente ed espressamente annullato le pronunce di condanna di queste ultime contenute nella sentenza di primo grado e, in particolare, ai punti 1), 2), e 4) del dispositivo"] (omissis) lamenta che la Corte territoriale -sebbene abbia dichiarato inammissibile la chiamata in causa da parte della (omissis) nei confronti della stessa (omissis) e della (omissis) - ha tuttavia omesso la conseguente e dovuta declaratoria di annullamento di ogni pronuncia di condanna nei loro confronti.

4.1. Invero, la Corte di merito ha sul punto richiamato l'orientamento di questa Corte il quale limita l'efficacia estintiva della domanda attorea nei confronti del chiamato soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga evocato in lite quale responsabile in via alternativa all'originario convenuto e non anche nei casi in cui si profili tra i predetti una responsabilità cumulativa o concorrente (Cass. 07/10/2011 n. 20610; 5057 del 2010). La Corte partenopea, altresì, «facendo applicazione di tale regola alla fattispecie in oggetto», ha dichiarato inammissibile la chiamata in giudizio da parte della fondiaria (omissis) delle due imprese coassicuratrici «in quanto convenute non in via alternativa al chiamante bensì cumulativa per la copertura del medesimo rischio assicurativo».

Da tale declaratoria non faceva seguito la conseguente (debitamente invocata in appello) declaratoria di annullamento della pronuncia di condanna pronunciata in prime cure.

Il denunciato difetto di pronuncia pone ora il quesito se alla lacuna decisoria debba rimediarsi, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p.c..


Questo collegio ritiene di poter dare risposta positiva, trattandosi di una questione di mero diritto, discendendo dalla declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa, l'annullamento della condanna statuita in prime cure nei confronti della Compagnia di assicurazioni (omissis) s.p.a. (già (omissis)).

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale proposto da (omissis) s.p.a. e di quello incidentale proposto da (omissis) (omissis), la sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà, per un verso, all'esame dell'impugnazione (omissis) (omissis), limitatamente ai motivi III, IV e V dell'atto di appello notificato in data 31 gennaio 2006 come precisato dalla stessa odierna ricorrente (la quale ha espressamente dichiarato di rinunciare ai restanti motivi, cfr. memoria pag. 9) e, dall'altro, al riesame dell'appello incidentale dei predetti (omissis) e (omissis) uniformandosi ai principi sopra ricordati. Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Infine, in accoglimento del ricorso incidentale (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.) va pure cassata la sentenza impugnata limitatamente al punto 4 in motivazione ed al punto C del dispositivo e, decidendo nel merito, essa va integrata con la declaratoria di annullamento della pronuncia di condanna resa in prime cure nei confronti della predetta Compagnia.

Per questi Motivi

La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.) nonché in accoglimento del ricorso principale proposto da (omissis) s.p.a. e di quello incidentale proposto da



(omissis) , cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, per un verso, decidendo nel merito, dichiara l'annullamento della pronuncia di condanna nei confronti di (omissis) s.p.a. nei termini di cui in motivazione e, per l'altro rinviando alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 7 febbraio 2018.

**Il Presidente
Giacomo Travaglino**

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 MAG. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA